



# TRIBUNALE DI PATTI

## SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

All'udienza del 18.10.2021, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

## SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 3002/2020 R.G. e vertente

TRA

[redacted] residente in [redacted]  
[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato Vin-cenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,.

**Ricorrente**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Messina e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'URS, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dalla Dott.ssa [redacted]  
[redacted], come da procura in atti.

**Resistenti**

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del perso-nale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, e provenienti da Gae, tutti i docenti parteci-panti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021.



OGGETTO: Trasferimento

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted], con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.10.2020 conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, esponendo:

- Di essere docente della scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.015, ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso I.I.S. "[redacted]";
- Ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 183 del 23.3.020 presentando domanda di trasferimento interprovinciale, con la quale ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, atteso che il di lei padre, Sig. [redacted], risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992, giusto verbale della commissione medica INPS di Messina;
- Ha indicato diversi comuni, scuole provincie e distretti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento, indicando quali sedi preferite le scuole del comune di Capo d'Orlando e diversi distretti rientranti nelle provincie di Messina, Catania e Reggio Calabria
- Con mail e lettera di notifica non le è stata assegnata la precedenza richiesta e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 183/2020 attuativa del CCNI del 31.12.2019, prorogato sebbene la disponibilità dei posti

Deduceva, pertanto, l'illegittimità delle procedure di mobilità docenti per l'a.s. 2020/21, nonché delle previsioni contrattuali che non riconoscono il diritto di far valere il diritto di precedenza per l'assistenza al genitore disabile e, segnatamente, dell'art. 13 del CCNI sulla mobilità per gli a.s. 2019/22, ai sensi del quale la precedenza per il figlio referente unico che assiste un genitore disabile opererebbe solo nell'ambito dei trasferimenti all'interno della stessa provincia.

Tale disposizione, in sostanza, creerebbe una vera e propria disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con l'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e con l'art. 601 del D.Lgs. 297/1994.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a godere della precedenza ex l. n. 104/92 nelle l. n. 104/92 nelle operazioni di mobilità 2020/21 e, per l'effetto, di essere assegnata definitivamente presso le scuole del comune di Capo d'Orlando e nelle scuole dei distretti rientranti nelle provincie di Messina, Catania e Reggio Calabria, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al padre

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva in giudizio con memoria del 16.3.2021, con la quale contestava la fondatezza delle allegazioni avversarie.

In particolare, deduceva la legittimità del comportamento del MIUR, in quanto rispettoso delle norme che regolano la mobilità sul piano nazionale.



Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Successivamente, terminata la discussione, all'odierna udienza la causa veniva decisa nel merito.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

In riferimento al mancato riconoscimento del diritto precedenza per l'assistenza alla madre disabile ai fini dei trasferimenti interprovinciali per l'a.s. 2020/2021, va rilevato che la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità delle previsioni di cui all'art. 13 del contratto di mobilità in relazione alle prescrizioni imperative impartite dall'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 .

A tal proposito, va rilevato l'art. 13 punto IV del CCNI per la mobilità 2019/21,, come richiamato dall'O.M. n. 183/2020, anche per le operazioni sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2020/21, risulta contraria a norme imperative e determina delle disparità non giustificate.

Ed infatti, l'anzidetta disposizione attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, "ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità" e riconosce il diritto di precedenza del "figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia".

In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave.

E ciò, a fronte del diritto del ricorrente "a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità.

Tanto premesso, va rammentato che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co. 2).

L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è



l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).

Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).

A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2019/21, applicabile per la mobilità 2020/21, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limita in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione.

Pertanto, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili.

Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).

Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto avere riconosciuto il diritto a far valere tale precedenza e ad inserirla nella relativa domanda di mobilità per l'a.s. 2020/21.

Le anzidette disposizioni contrattuali applicabili per la mobilità dei docenti per l'a.s. 2020/2021 appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a



godere della precedenza per l'assistenza al padre disabile nel rispetto del diritto di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e del punteggio conseguito.

Conseguentemente, va affermato il diritto della ricorrente ad essere assegnata per le operazioni di mobilità docenti 2020/21 alla sede che le spetterebbe tenuto conto dell'applicazione del diritto di precedenza e del punteggio complessivamente spettante.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto da  nei confronti del MIUR, in persona del ministro pro tempore, così provvede in via definitiva:

- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, il proprio diritto di precedenza per l'assistenza al padre disabile;
- Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità delle predette operazioni di mobilità nella parte in cui non è stata assegnata l'anzidetta precedenza alla ricorrente per l'a.s. 2020/2021;
- Ordina al Ministero convenuto di procedere all'annullamento del provvedimento con cui è stato negato alla ricorrente il trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, e di assegnarla presso la sede che le sarebbe spettata tenuto conto dell'anzidetta precedenza e del punteggio a lei spettante, con l'adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti. .
- Condanna il Ministero convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.600 per onorari, oltre aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Patti, 18/10/2021.

Il Giudice Unico del Lavoro  
dr. Fabio Licata

